



**REGOLAMENTO DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO CHE SI
SVOLGE LA 1^ DOMENICA DEL MESE**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 3 ottobre 2013

NORME DI RIFERIMENTO

- Legge regionale 6 aprile 2001 n.10, in seguito denominata “legge regionale”
- deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2001, n. 2956
- deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2001, n. 1902
- deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2013, n. 986
- regolamento generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione n. 26 del Consiglio comunale in data 8 marzo 2007, modificato con deliberazione consiliare n. 22 del 7 aprile 2011

TITOLO I – CARATTERISTICHE DEL MERCATINO

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della concessione e la gestione dei posteggi del Mercato dell'antiquariato di interesse locale, in seguito denominato anche “mercantino” o “manifestazione”, che si svolge sulle aree del quartiere S.Zeno, nonché eventuali altri eventi allo stesso correlati che l'Amministrazione ritenga di promuovere.

Art. 2 Ubicazione

Nella planimetria, allegata alla deliberazione del Consiglio comunale istitutiva del mercato, sono indicate:

- l' area da destinare a sede del mercatino;
- la superficie dei singoli posteggi;
- la relativa numerazione e la loro dislocazione.

Nel caso di situazioni d'emergenza, a garanzia della pubblica incolumità e sicurezza, o per indisponibilità temporanea dell'area, tutti o parte degli operatori presenti possono essere trasferiti su altra area.

Qualora si verificasse un consistente incremento di richieste di partecipazione alla manifestazione, con deliberazione della Giunta comunale potranno essere individuate piccole zone di espansione da adibirsi a mercato.

Viceversa, in presenza di una riduzione della capacità attrattiva del mercato o per altre necessità tecniche, la Giunta Comunale, al fine di verificare la possibilità di posizionare in altra area più attraente il mercatino, può effettuarne, in via sperimentale, un trasferimento in tutto o in parte.

Art. 3 Giorno e orari di apertura

Il mercatino si svolge la prima domenica di ogni mese, indicativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 21.00.

Con ordinanza del Sindaco verranno stabiliti l'orario delle attività di vendita e le modalità organizzative del mercato.

Spetterà alla Giunta comunale, a seguito di nuove esigenze ed opportunità di interesse pubblico, stabilire eventuali calendari o fasce orarie diverse.

A conclusione delle operazioni di montaggio, che dovranno essere effettuate nel rispetto dell'orario indicato dall'ordinanza sindacale di cui al comma 2 del presente articolo, i posteggi non occupati verranno assegnati ad altri espositori.

Entro l'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita la merce deve essere esposta e gli automezzi allontanati dall'area del mercato.

Al momento dell'arrivo al mercato, gli espositori devono segnalare immediatamente la propria presenza agli incaricati del Comune o al gestore di cui al successivo art. 8.

E' consentito introdurre automezzi nell'area del mercato soltanto per effettuare le operazioni di scarico o di sgombero agli orari determinati dall'ordinanza del Sindaco.

E' possibile derogare alla prescrizione del comma precedente in caso di eccezionali intemperie o per comprovata necessità, da documentare agli uffici comunali.

Art. 4 Collocazione dei posteggi.

Per "posteggio" si intende la parte di area che viene data in concessione dal Comune all'espositore-venditore.

La planimetria, di cui al precedente art. 2, riporta le aree in cui sarà possibile collocare i posteggi degli operatori professionali e degli operatori non professionali. Sono previste due postazioni riservate agli artisti di strada (pittori, scultori e ritrattisti), che vendono opere del proprio ingegno di carattere creativo, come individuati all'art. 4, comma 2, lett. h) del d.lg. 31 marzo 1998 n. 114.

I posteggi riservati agli artisti di strada dovranno essere assegnati attingendo tra i nominativi iscritti nell'elenco tenuto dagli uffici competenti, garantendo la rotazione tra coloro che presentino richiesta di partecipazione al mercato.

L'artista che intende essere inserito in detto elenco dovrà presentare una apposita domanda corredata da fotografie di propri lavori e da idonea documentazione che attesti la natura non imprenditoriale dell'attività.

La Giunta comunale potrà stabilire eventuali caratteristiche del banco e delle attrezzature per un miglioramento anche estetico della manifestazione.

I singoli posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.

I posteggi saranno contraddistinti da apposita numerazione.

Art. 5 Specializzazioni merceologiche

Gli operatori sono tenuti a porre in vendita prodotti compresi nelle merceologie di seguito elencate:

-oggetti di antiquariato, quali, a titolo esemplificativo: mobili, opere d'arte, accessori e complementi di arredamento, libri antichi, attrezzi. Agli effetti del presente regolamento s'intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi da almeno 50 anni, usati e non, di rigorosa qualità,

-oggetti da collezione e di modernariato, quali, a titolo esemplificativo: filatelia; numismatica, libri, pubblicazioni e stampe, materiali per la scrittura, cartoline e fotografie, abbigliamento, monili, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi in vinile, articoli di arredamento, strumenti musicali di riproduzione sonora e visiva, giocattoli, modellismo, articoli da fumo e militari, statuine ecc.

- opere del proprio ingegno di carattere creativo come individuate all'art. 4, comma 2, lett. h) del d.lg 31 marzo 1998 n. 114 in relazione ai due posteggi riservati ad artisti, pittori e scultori;

E' vietato porre in vendita prodotti nuovi, oggetti attualmente in produzione, esclusi francobolli, monete, medaglie e oggetti da collezionismo.

Durante la manifestazione, all'interno ed all'esterno dell'area interessata, è vietata ogni altra forma di commercio.

Art. 6 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.

L'area di svolgimento della manifestazione viene interdetta al traffico veicolare, nella giornata di mercato, a garanzia della sicurezza degli operatori e degli utenti.

Art. 7 Soppressione, trasferimento, spostamento del mercatino.

Soppressione: il Consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione del mercatino in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione delle capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo di tutti i posteggi esistenti per almeno sei mesi.

Trasferimento: fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 4, l'eventuale trasferimento del mercatino è deliberato dal Consiglio comunale e deve prevedere le soluzioni che consentano agli operatori professionali di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni o il più possibile simile al precedente posteggio.

Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercatino. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel mercatino da parte dell'operatore interessato allo spostamento, compresa l'eventuale anzianità del cedente in caso di acquisto d'azienda;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al REA (ex Registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

Spostamento temporaneo: il Comune potrà disporre lo spostamento di tutto o parte del mercato per esigenze temporanee dovute ad eccezionali motivi di interesse pubblico o in occasione di particolari eventi.

TITOLO II – GESTIONE DEL MERCATINO

Art. 8 Affidamento in gestione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare a terzi ogni attività organizzativa e gestionale relativa allo svolgimento della manifestazione, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione che verrà stipulata con il Comune.

La predetta convenzione potrà essere modificata ed integrata con deliberazione della Giunta comunale, qualora si rendesse necessario apportare eventuali modifiche relative alle modalità di svolgimento della manifestazione e nelle ipotesi previste ai commi 3 e 4 dell'art. 2, ovvero relativamente all'individuazione di zone espositive aggiuntive o al trasferimento del mercato in via sperimentale.

L'organizzazione degli spazi espositivi viene in tal caso effettuata dal gestore.

L'assegnazione dei posteggi, attribuita esclusivamente agli operatori dotati di titolo rilasciato dal Comune, dovrà avvenire sulla base della graduatoria predisposta dagli uffici competenti.

In ogni caso lo spazio espositivo degli operatori non professionali deve rimanere distinto da quello assegnato agli operatori professionali.

Le postazioni riservate agli artisti verranno assegnate attingendo tra i nominativi iscritti nell'elenco tenuto dagli uffici competenti.

L'affidatario deve tenere un elenco aggiornato delle presenze distinto fra i soggetti professionali e i soggetti non professionali di cui al titolo IV, da inviare, entro 7 giorni dalla data di svolgimento di ogni edizione del mercato, al Coordinamento Commercio Attività Produttive per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il gestore potrà organizzare eventi correlati al mercatino, che dovranno svolgersi nella medesima area riservata al mercato ed all'interno della fascia oraria per lo stesso determinata, purchè previamente approvati dalla Giunta comunale.

L'affidatario è tenuto al pagamento del canone per l'occupazione degli spazi, della tassa di smaltimento dei rifiuti, dell'importo relativo alla pulizia dell'area, nonché al pagamento di eventuali spese per allacciamenti elettrici, segnaletica orizzontale dei posteggi, posizionamento transenne, installazione di eventuali bagni chimici, pubblicità ed eventuali altri oneri e spese necessarie per il regolare funzionamento del mercatino.

Nel caso di gestione del mercatino affidata a terzi, spettano comunque al Comune i seguenti compiti :

- la predisposizione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi;
- il rilascio delle autorizzazioni;
- il rilascio del tesserino di riconoscimento;
- attività di vigilanza.

Art. 9 Corrispettivo per l'utilizzo degli spazi

L' affidatario, o il Comune nell'ipotesi di gestione diretta, dovrà richiedere agli operatori il pagamento di un corrispettivo quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione ed il funzionamento del mercato.

La quota relativa al canone di occupazione del suolo pubblico di tutti gli spazi effettivamente occupati deve essere versata al Comune con cadenza mensile.

L'affidatario dovrà consegnare ogni mese all'Ufficio competente una distinta, nella quale viene riportato l'importo del canone versato da ciascun operatore.

TITOLO III - COMMISSIONE DEL MERCATO

Art. 10 Costituzione della commissione

Per la valutazione di eventuali aspetti controversi relativi alla tipologia delle merci poste in vendita, nonché al funzionamento del mercatino, la Giunta comunale può istituire una apposita Commissione, così formata:

- dirigente dell'Ufficio Commercio o funzionario delegato, in qualità di presidente;
- un rappresentante della Polizia Municipale;
- un esperto in materia di antiquariato su proposta delle Associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche più rappresentative a livello regionale;
- un esperto in materia di antiquariato designato dal Sindaco, su proposta delle Associazioni di categoria.

La Commissione dura in carica 5 anni.

Non verrà corrisposto alcun compenso ai componenti della Commissione.

Gli esperti in materia di antiquariato e i rappresentanti di categoria non devono trovarsi in situazione di incompatibilità determinata dallo svolgimento di attività presso il mercato.

TITOLO IV – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Art. 11 Assegnazione dei posteggi agli operatori professionali

Gli operatori professionali devono presentare domanda di assegnazione del posteggio al Comune entro il termine indicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con cui viene reso pubblico l'elenco dei posteggi liberi.

La domanda deve essere redatta secondo le modalità indicate nel facsimile pubblicato nello stesso Bur.

Il Comune assegna i posteggi liberi sulla base di una graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme regionali.

Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione agli aventi diritto come previsto dall'art.3 della legge regionale 6 aprile 2001 n.10.

In fase di prima applicazione del presente regolamento non possono essere riconosciute le presenze effettuate in occasione dello svolgimento del mercato dell'antiquariato in via sperimentale.

Art. 12 Concessione temporanea dei posteggi agli operatori professionali

I posteggi riservati agli operatori professionali che il giorno fissato per lo svolgimento del mercato risultano non occupati all'orario prestabilito, vanno assegnati agli operatori presenti al mercato entro la successiva mezz'ora, titolari di autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica relativa alla merceologia del settore nel quale risultano disponibili i posteggi, sulla base di una graduatoria di spunta.

Tale graduatoria è formata calcolando le presenze maturate dagli espositori come precari. A parità di presenze, verrà utilizzato il criterio di maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 13 Assenze degli operatori professionali

Le assenze dal mercato sono giustificate esclusivamente a seguito di malattia e/o maternità da parte del titolare del posteggio.

A tale fine l'interessato deve far pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa apposita comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione.

Il titolare del posteggio che rimanga assente ingiustificato per almeno cinque volte nell'arco di un anno, perderà il diritto alla partecipazione con relativa decadenza dalla autorizzazione e concessione.

Art. 14 Disposizioni generali per gli operatori professionali.

Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti relative all'attività commerciale sul suolo pubblico.

Gli operatori sono personalmente responsabili, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce.

Art. 15 Assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali, c.d. hobbisti.

Gli operatori non professionali, per poter partecipare al mercato dell'antiquariato, devono presentare un'apposita istanza al Comune a decorrere dal 20 ottobre dell'anno precedente a quello a cui le domande si riferiscono.

Le domande, a pena di esclusione dal mercato, devono pervenire al Comune entro la data di effettuazione della penultima edizione del mercato precedente a quella a cui si riferiscono.

Nell'istanza devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale del richiedente;
- b) gli estremi del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9 della legge regionale (numero, data, Comune che l'ha rilasciato) ovvero della domanda presentata, nel caso in cui il tesserino non si stato ancora rilasciato;
- c) il numero delle presenze effettive maturate al mercato nell'anno in corso, o nel caso della prima edizione dell'anno, nell'anno precedente;
- d) le specifiche edizioni del mercato a cui si intende partecipare durante l'anno, che non possono essere superiori a sei;
- e) esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all'art.5.

Art. 16 Modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali.

Per ogni edizione del mercato deve essere predisposta apposita graduatoria degli operatori non professionali che abbiano richiesto la partecipazione.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Dirigente del servizio competente, viene comunicata ad ogni richiedente ed all'eventuale gestore del mercato, a cura del responsabile del procedimento, unitamente alle modalità di partecipazione, agli orari di esercizio e di montaggio e smontaggio delle attrezzature.

Ai fini della formulazione della graduatoria valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) ordine cronologico di presentazione della domanda;
- b) minor numero di presenze effettive maturate nel mercato dell'anno in corso o, nel caso della prime edizione dell'anno, nell'anno precedente;

In caso di ulteriori priorità si procederà tramite sorteggio in locali aperti al pubblico, alla presenza di due testimoni, scelti tra i dipendenti comunali, che controfirmano il verbale delle operazioni di sorteggio.

I posteggi non occupati entro l'orario prestabilito vengono assegnati, dal personale incaricato o dal gestore, nel rispetto della graduatoria, agli operatori che siano presenti al mercato entro la successiva mezz'ora.

Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine possono partecipare alle operazioni di spunta solo se rimangono dei posteggi liberi dopo aver scorso tutta la graduatoria.

I posteggi non utilizzati verranno assegnati in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda al Comune, in caso di parità si procederà con sorteggio da eseguirsi con le modalità di cui al precedente comma 4.

Art. 17 Divieto di cessione del posteggio.

La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

E' altresì vietato lo scambio tra i concessionari.

TITOLO V – OBBLIGHI PER GLI OPERATORI

Art. 18 Canone di posteggio

La concessione del posteggio comporta il pagamento di un canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del corrispettivo di cui all'art. 9, a titolo di rimborso spese, da versare all'Amministrazione Comunale o al gestore.

Il canone dovuto per la partecipazione saltuaria al mercatino verrà riscosso – di volta in volta – dal Comune o, in caso di affidamento in gestione, dal gestore, il quale rilascerà la relativa ricevuta.

Art. 19 Obblighi per tutti gli assegnatari di posteggio.

Gli operatori/espositori devono:

- utilizzare esclusivamente l'area concessa;
- tenere il banco di vendita e le merci entro i limiti del posteggio;
- porre in vendita solo i prodotti indicati all'art.5;
- esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto;
- occupare il suolo pubblico senza danneggiare la pavimentazione delle vie e delle piazze interessate;
- lasciare, a conclusione del mercatino, l'area libera da ingombri;
- rimuovere tutti i rifiuti prodotti;
- concludere le operazioni di pulizia entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita;
- trasferire negli appositi parcheggi, ubicati fuori dell'area del mercatino, i mezzi di trasporto, a conclusione delle operazioni di scarico e allestimento banchi;
- introdurre i mezzi di trasporto nell'area del mercato rispettando i termini previsti dall'art. 3 e dall'ordinanza del Sindaco in materia.

Agli operatori/espositori è vietato:

- condividere il proprio posteggio con altri operatori;
- assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione;
- fare uso di gruppi elettrogeni e di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;
- infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- esercitare il commercio in forma itinerante all'interno dell'area del mercato;
- lasciare il posteggio incustodito.

Art. 20 Obblighi per gli operatori non professionali

Per essere ammesso a partecipare al mercato dell'antiquariato l'operatore non professionale deve presentare, unitamente al tesserino, un elenco contenente

l'indicazione dei beni che devono essere posti in vendita, divisi per categorie e numero di oggetti.

L'elenco e il tesserino di cui all'art. 15 devono essere vidimati dal Comune mediante l'apposizione del timbro di partecipazione; qualora il mercato sia affidato in gestione, tali operazioni vengono effettuate dal gestore.

L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore per tutta la giornata al fine di eventuali controlli.

Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

Il divieto di cui sopra non si applica nei confronti degli artisti, pittori e scultori ai quali nell'ambito del mercato siano riservati posteggi predeterminati.

Il valore di ciascun articolo non può essere superiore all'importo di euro 258,23 eventualmente aggiornato dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 9 della legge regionale.

L'operatore deve essere presente nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato e non può essere sostituito da altri, neppure se appartenenti al nucleo familiare, salvo che per brevi periodi che complessivamente non possono durare più di trenta minuti.

Art. 21 Responsabilità degli operatori

La responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'operatore.

L'operatore è direttamente responsabile della provenienza dei beni venduti, nonché dell'autenticità degli oggetti di antiquariato.

La vendita di oggetti di particolare valore, effettuata dagli operatori professionali, dovrà essere corredata da apposita garanzia.

L'espositore che fa commercio di cose antiche od usate, di pregio o preziose, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 128 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e dell'art. 247 del relativo regolamento di esecuzione, della tenuta del registro delle operazioni effettuate giornalmente.

TITOLO VI – SANZIONI E NORME FINALI

Art. 22 Sanzioni pecuniarie

Fatto salvo quanto previsto dal d.lg. n. 114/1998 e dalla legge regionale, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, con la procedura di cui alla legge n.689/81 e successive modifiche.

In caso di violazione della disposizione di cui all'art. 20, comma 6, l'operatore non professionale è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1032,00 oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.

Art. 23 Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio

In caso di accertamento di violazioni di particolari gravità, o del ripetersi della medesima violazione, il dirigente del servizio può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del d.lg. 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

Si considerano di particolare gravità:

- l'abbandono di rifiuti nell'area del mercato;
- significativi danneggiamenti della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata ed indicata nella relativa concessione di posteggio.

La ripetizione della violazione di cui al comma 1 si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 24 Decadenza dalla concessione del posteggio

Il titolare del posteggio che rimanga assente ingiustificato per almeno cinque volte nell'arco di un anno, perde il diritto alla partecipazione con relativa decadenza della concessione di posteggio (art. 13 comma 3).

La decadenza della concessione del posteggio è automatica; deve essere immediatamente comunicata all'intestatario, nel caso di gestione d'azienda anche al proprietario della stessa.

Art. 25 Revoca della concessione del posteggio e dell'autorizzazione di esercizio

Il Dirigente competente, con propria determinazione, su indirizzo della Giunta Comunale, può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, senza oneri per il Comune.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

- per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza giustificata;
- il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa.

Art. 26 Norma finale

Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare quelle del Regolamento generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

.